



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.48/TFT del 15/06/2023

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 12/06/2023
ha adottato i seguenti:**

DELIBERA

Fasc.162

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. F. Gargiulo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella;
Avv. N. Cuomo.

Proc. 22610/863 pfi21-22/PM/ep del 23.03.2023.(Campionato Under 16 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

società **ASD Pigna Calcio per** non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.245/AA del 23/02/2023 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società ASD Pigna Calcio per € 400,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.06.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.159

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. F. Gargiulo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella;
Avv. N. Cuomo.

Proc. 22466/8583 pfi21-22/PM/ep del 23.03.2023. (Campionato Under 16 Provinciale - Na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

società **ASD Pigna Calcio per** non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.247/AA del 23/02/2023 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per ASD Pigna Calcio per € 466,00 di ammenda e punti due (2) di penalizzazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.06.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.153

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. F. Gargiulo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo.

Proc. 20663/893 pfi22-23/PM/am del 6.03.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il Sig. Simeone MISCINO, all'epoca dei fatti presidente della A.S.D. Real Frattaminore: della violazione dell'art.4, comma 1, e dell'art.23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata, in sede di commento alla gara Frattammaggiore-Real Frattaminore valevole per il girone B del campionato di Promozione della Campania, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri dell'arbitro che ha diretto tale incontro nonché, per l'effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa con le seguenti espressioni utilizzate in un post pubblicato sul profilo del social network Facebook della A.S.D. Real Frattaminore: "Rigore. Rigore per gli avversari!!! Uno dei tanti. Ogni domenica assistiamo a queste scene clamorose. Ultimi in classifica per nostro demerito va bene così, però da oggi noi meritiamo rispetto. Rispetto per chi ogni sabato e domenica combatte contro questi episodi. Sacrificio e passione contro una classe arbitrale SCANDALOSA!!!";

la Asd Real Frattaminore a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Simeone Miscino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Ritiene il Collegio che le richieste sono eccessive rispetto ai fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente Sig. Simeone MISCINO, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Real Frattaminore € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.06.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.155

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. F. Gargiulo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo.

Proc. 21393/517BIS pfi21-22/PM/mf del 10.03.2023.(Campionato Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

società ASD QUALIANO CALCIO F.C. (già Asd San Giovannese Calcio) per non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.215/AA del 10/02/2023 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano

regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società ASD QUALIANO CALCIO F.C. (già Asd San Giovannese Calcio) € 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.06.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.163

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. F. Gargiulo; Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo.

Proc. 22640/865 pfi21-22/PM/ep del 23.03.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

società **ASD AKROPOLIS 2021** per non aver versato l'ammenda dell'accordo con la Procura Federale ex art.126 CGS di cui al C.U. n.248/AA del 23/02/2023 e visto decorso anche il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per la società ASD Akropolis 2021 € 400,00 di ammenda, e punti uno (1) di penalizzazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 12.06.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 15 Giugno 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**